

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA

**Revisione parziale
Ordinanza del DFE sull'ottenimento retroattivo del titolo di
una scuola universitaria professionale**

Rapporto esplicativo (progetto)

Berna, dicembre 2007

I. Revisione parziale dell'ordinanza del DFE sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale (RS 414.711.5)

1. Quadro generale

La disposizione transitoria B capoverso 1 lettera c relativa alla modifica del 17 dicembre 2004 della legge sulle scuole universitarie professionali (in vigore dal 5 ottobre 2005, LSUP; RS 414.71) stabilisce che il Dipartimento disciplina le modalità per l'ottenimento retroattivo del titolo di scuola universitaria professionale (di seguito: ottenimento retroattivo) per i titoli conseguiti secondo il diritto anteriore nei campi specifici di "sanità", "lavoro sociale" e "musica, teatro e altri arti" (SSA). Per i campi menzionati all'articolo 1 lettere a-f e articolo 1 lettere h-k LSUP i presupposti per l'ottenimento retroattivo sono già fissati. Solo per il campo della sanità manca un disciplinamento specifico.

L'ottenimento retroattivo consiste nella conversione del titolo posseduto in un titolo SUP secondo il diritto anteriore e non in un nuovo titolo bachelor (art. 7 cpv. 1 della presente ordinanza del DFE sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale). I titolari di un diploma di scuola universitaria professionale conseguito in base al diritto anteriore, quindi anche coloro che hanno conseguito retroattivamente il titolo SUP, dal 1° gennaio 2009 possono portare anche il titolo di bachelor (cfr. disposizione transitoria B cpv. 1 dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali; RS 414.711).

Come negli altri campi, l'ottenimento retroattivo nel campo specifico della sanità mira in particolare a incrementare la mobilità professionale dei lavoratori e a migliorare l'accesso ai cicli di studio di perfezionamento in Svizzera e all'estero.

Il disciplinamento delle professioni sanitarie, oggetto dell'ottenimento retroattivo, e la relativa sorveglianza spettavano in passato alla Croce Rossa Svizzera (CRS), inizialmente in virtù di una convenzione del 1976 tra essa e i Cantoni. Anche se le formazioni per le professioni sanitarie si sono evolute nel corso degli anni, il profilo della formazione e il campo professionale sono rimasti fondamentalmente immutati.

Già oggi l'ottenimento retroattivo nei singoli campi specifici è soggetto a regole differenti. Il campo della sanità mostra certe particolarità che influiscono sul disciplinamento dell'ottenimento retroattivo del titolo SUP:

- quelle del campo sanitario sono tutte professioni regolamentate, il cui esercizio cioè è subordinato al possesso di un determinato titolo professionale riconosciuto;
- alla Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) i cicli di studio in fisioterapia, ergoterapia, dietetica e per levatrice/ostetrico nonché in cure infermieristiche sono offerti a livello SUP dall'autunno 2002. Le altre scuole universitarie professionali hanno avviato cicli di studio nel campo della sanità a livello SUP nell'autunno 2006. Dall'autunno 2009 i cicli di studio in fisioterapia, ergoterapia, dietetica e per levatrice/ostetrico esisteranno esclusivamente al livello SUP.

- La formazione in cure infermieristiche continuerà a essere offerta al livello di scuola specializzata superiore. La base giuridica è data dal programma quadro per il ciclo di formazione di infermieri diplomati SSS emanato da OdASanté, l'associazione mantello nazionale del mondo di lavoro della sanità, e dalla Conferenza Svizzera delle formazioni in cure infermieristiche di livello terziario (CSFI) in conformità con l'articolo 6 dell'ordinanza dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori. Solo una piccola minoranza del 5-10 per cento degli iscritti segue formazioni in cure infermieristiche nella Svizzera tedesca alla scuola universitaria professionale.

2. Ottenimento retroattivo del titolo – le nuove disposizioni

Per l'ottenimento retroattivo del titolo SUP nel campo della sanità delle formazioni di fisioterapista, ergoterapista, dietista e levatrice/ostetrico sono richiesti:

- un diploma svizzero riconosciuto nella professione corrispondente,
- almeno due anni di esperienza professionale riconosciuta,
- la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario nel campo della sanità o altro perfezionamento equivalente.

A differenza degli altri campi specifici, nel campo della sanità i requisiti per l'ottenimento retroattivo relativi all'esperienza professionale e al corso postdiploma devono essere soddisfatti cumulativamente. Inoltre è obbligatorio che il corso postdiploma sia inerente al campo della sanità.

Per i diplomi svizzeri riconosciuti in fisioterapia, ergoterapia, dietetica e per il diploma di levatrice/ostetrico è richiesto un corso postdiploma di livello SUP nel campo della sanità dell'estensione di 200 lezioni oppure 10 punti di credito secondo il Sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System (ECTS)), corrispondenti a un carico di lavoro di circa 300 ore. Entrano in linea di conto anche formazioni continue equivalenti non seguite in una scuola universitaria professionale. Infatti in Svizzera nel campo della sanità esistono solo da poco tempo formazioni e corsi di perfezionamento al livello SUP. Fino ad ora i corsi di perfezionamento sono stati sviluppati e offerti principalmente da scuole specializzate, associazioni professionali o istituti di perfezionamento specifici del campo. Benché le offerte non provengano da scuole universitarie, esse trasmettono tuttavia le ultime conoscenze nel campo e si rifanno a constatazioni scientifiche. Per l'ottenimento retroattivo vanno pertanto considerati anche i corsi di perfezionamento di livello non universitario purché rispondano ai requisiti quantitativi (numero di ore di lezione o di studio) e siano paragonabili per qualità e contenuto a un corso di perfezionamento universitario.

Il proseguimento della formazione in cure infermieristiche al livello di scuola specializzata superiore richiede un esame approfondito per accertare se sia giustificata l'istituzione dell'ottenimento retroattivo del titolo SUP in tale ambito. In ogni caso la questione relativa all'ottenimento retroattivo del titolo in cure infermieristiche può trovare risposta solo dopo una chiara differenziazione a livello nazionale delle competenze acquisite al termine della formazione a livello di scuola specializzata superiore e di scuola universitaria professionale.

3. Risorse finanziarie e di personale

Per l'ottenimento retroattivo del titolo si richiede un emolumento di fr. 100.— come negli altri campi specifici (v. art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti riguardanti il campo d'attività dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia; RS 412.109.3). I costi della procedura risultano quindi coperti. Nei campi della tecnica, dell'economia e del design circa un quarto dei titolari di diploma ha acquisito il titolo retroattivamente. Nel campo della sanità la percentuale dovrebbe essere almeno uguale, quindi dovrebbero arrivare tra le 5000 e le 6000 domande. Nei primi due anni dopo l'approvazione dell'ottenimento retroattivo del titolo nel campo della sanità sarà necessario istituire un nuovo posto di lavoro a tempo determinato per due anni. L'UFFT espletterà le procedure necessarie alla creazione di questo nuovo posto.

4. Panorama universitario

La presente revisione parziale si armonizza con l'avamprogetto di legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LASU) che il Consiglio federale ha messo in consultazione lo scorso 12 settembre 2007. Ai sensi della nuova legge la Confederazione continuerà a disciplinare la necessaria conversione di titoli.

II. Spiegazioni relative ai singoli articoli

Art. 1

I presupposti per l'ottenimento retroattivo del titolo SUP nel campo della sanità elencati al capoverso 3 lettere a, b e c devono essere soddisfatti cumulativamente.

I diplomi svizzeri riconosciuti¹ e i relativi titoli che consentono l'ottenimento retroattivo del titolo nel campo della sanità (art. 1 cpv. 1 lett. g LSUP) sono elencati in maniera esaustiva all'articolo 1 capoverso 3 lettera a cifre da 1 a 4. La formazione in cure infermieristiche non rientra tra questi.

Tra i diplomi svizzeri riconosciuti non figurano diplomi o attestati esteri. Come si capisce dalla dicitura stessa, i diplomi svizzeri riconosciuti sono solo diplomi conseguiti in Svizzera. L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) può equiparare i diplomi e attestati esteri a un diploma di scuola universitaria professionale. Con questo atto si riconosce l'equipollenza con un attestato svizzero, non viene rilasciato un nuovo diploma svizzero riconosciuto.

Art. 2

Si deve comprovare una pratica professionale riconosciuta nel campo professionale corrispondente compiuta successivamente al 1° giugno 2001, cioè dopo l'emanazione dell'ordinanza della Conferenza dei direttori cantonali della sanità del 17 maggio 2001 concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali e dopo che sono stati posti in essere i presupposti per un'offerta di studio riconosciuta in tutta la Svizzera al livello di scuola universitaria professionale. In considerazione degli sviluppi nel settore medico sanitario è molto importante che la pratica professionale sia attuale.

È richiesto un grado d'occupazione almeno del 75 per cento. Con un grado d'occupazione inferiore deve essere comprovato un periodo di pratica professionale più lungo.

Art. 3

L'articolo viene modificato nella struttura.

Il capoverso 1 (primo periodo) riporta il disciplinamento vigente per i campi di tecnica, economia e design.

Il capoverso 2 disciplina il campo sanità. Sono possibili anche corsi postdiploma in un campo interprofessionale o interdisciplinare con riferimento a un'attività professionale. L'UFFT garantirà l'univocità del riconoscimento dei corsi postdiploma o altri corsi di perfezionamento equivalenti facendo riferimento alla competenza specialistica di OdASanté, delle associazioni professionali nazionali, della conferenza settoriale della sanità (*Fachkonferenz Gesundheit*) e della Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere.

Il capoverso 3 riprende la disposizione del capoverso 1 (secondo periodo) relativa al sistema dei punti di credito.

¹ L'art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza della Conferenza dei direttori cantonali della sanità concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali nel campo della sanità in Svizzera: i diplomi cantonali riconosciuti ai sensi di tale ordinanza riportano l'annotazione «Il diploma è riconosciuto in tutta la Svizzera».

Art. 4

A questo articolo si aggiungono i requisiti specifici per l'ottenimento retroattivo nel campo della sanità.

Art. 5 e art. 6

I due articoli sono abrogati. L'abrogazione della Commissione consultiva si fonda sulla decisione del Consiglio federale del 29 novembre 2006 per ridurre del 30 per cento le commissioni extraparlamentari.

31 dicembre 2007